

**DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2013
360/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI. MODIFICHE E
INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS 111/06**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 agosto 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 48/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2011, ARG/elt 8/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 298/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 298/12/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 507/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 564/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2012/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 208/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2013/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), datata 19 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 33109 del 19 dicembre 2011 – (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, datata 13 agosto 2012 – protocollo Autorità n. 25607 del 22 agosto 2012 – (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di EDIPOWER S.p.A. (di seguito: EDIPOWER), datata 14 settembre 2012 – protocollo Autorità n. 28234 del 18 settembre 2012 – (di seguito: prima comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di EDIPOWER, datata 14 settembre 2012 – protocollo Autorità n. 28642 del 19 settembre 2012 – (di seguito: seconda comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di EDIPOWER, datata 20 settembre 2012 – protocollo Autorità n. 29297 del 25 settembre 2012 – (di seguito: terza comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di EDIPOWER, datata 23 ottobre 2012 – protocollo Autorità n. 33708 del 25 ottobre 2012 – (di seguito: quarta comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 18 aprile 2013 - protocollo Autorità n. 15137 del 23 aprile 2013 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, datata 16 maggio 2013 - protocollo Autorità n. 18459 del 20 maggio 2013 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, datata 3 giugno 2013 - protocollo Autorità n. 20672 del 5 giugno 2013 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell’Autorità (di seguito: DMEG), datata 24 luglio 2013 – protocollo Autorità n. 26046 del 24 luglio 2013 – (di seguito: prima lettera DMEG);
- la comunicazione della DMEG, datata 24 luglio 2013 – protocollo Autorità n. 26047 del 24 luglio 2013 – (di seguito: seconda lettera DMEG);
- la comunicazione della DMEG, datata 24 luglio 2013 – protocollo Autorità n. 26049 del 24 luglio 2013;
- la comunicazione di EDIPOWER, datata 26 luglio 2013 – protocollo Autorità n. 26287 del 26 luglio 2013 (di seguito: quinta comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di Terna, datata 30 luglio 2013 - protocollo Autorità n. 26760 del 31 luglio 2013 (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, datata 31 luglio 2013 – protocollo Autorità n. 26766 del 31 luglio 2013 (di seguito: terza comunicazione ENEL PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell’anno considerato;

- gli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV di EDIPOWER e Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis di ENEL PRODUZIONE sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2011, ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10, e per l'anno 2012, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- con la deliberazione 298/2012/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate da EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2011 per gli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV di EDIPOWER e Augusta, Bari e Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; e che, secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE, il citato utente ha richiesto all'Autorità il Corrispettivo per l'anno 2011, in relazione agli impianti Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis; e che con la terza comunicazione, ENEL PRODUZIONE ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la prima lettera DMEG;
- con le comunicazioni EDIPOWER (dalla prima alla quarta), il menzionato utente ha presentato all'Autorità l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2011, in relazione agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV; e che con la quinta comunicazione, EDIPOWER ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEG;
- nell'istanza citata al precedente alinea, il corrispettivo è stato calcolato tenendo conto dell'impegno assunto da EDIPOWER in merito alla limitazione dei costi fissi dell'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- le istanze di reintegrazione avanzate da EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE sono state corredate da relazioni di revisori contabili, che hanno espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati alle istanze medesime in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 507/2012/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la prima, la terza e la quarta comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da ENEL PRODUZIONE ed EDIPOWER nei documenti

contabili a supporto delle relative istanze di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;

- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, le Relazioni evidenziano scostamenti tra l'importo indicato nelle istanze di reintegrazione dagli utenti interessati e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- con la prima, la terza e la quarta comunicazione, Terna ha altresì proposto:
 - una metodologia di definizione del profilo quantitativo rilevante per il calcolo dei ricavi figurativi che sono attribuiti agli impianti in regime di reintegrazione nei giorni in cui, contestualmente, non sono risultati indispensabili e non sono stati offerti sul mercato del giorno prima (di seguito: ricavi figurativi per assenza di offerte);
 - nell'ambito della valorizzazione dei citati ricavi figurativi, di applicare, per il calcolo del Corrispettivo, la configurazione di costo variabile riconosciuto rilevante per la reintegrazione;
- il comma 65.3.2, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 8/11 (di seguito: il comma 65.3.2), prevede che le quantità non indispensabili di offerte accettate sul mercato infragiornaliero (di seguito: MI) siano valorizzate, in caso di acquisto (vendita), al minore (maggiore) tra il costo variabile riconosciuto (prezzo zonale sul MI) e il prezzo zonale sul MI (costo variabile riconosciuto);
- in considerazione del fatto che le disposizioni del comma 65.3.2 sono entrate in vigore nel mese di febbraio 2011, uno degli utenti interessati ha richiesto di escludere dal calcolo del Corrispettivo per il medesimo anno l'effetto economico derivante dall'applicazione delle citate disposizioni al periodo compreso tra l'1 gennaio 2011 e la data di modifica della condotta di offerta sul MI alla luce dell'aggiornamento del comma medesimo;
- la deliberazione 48/04, come modificata e integrata dalle deliberazioni 564/2012/R/eel e 208/2013/R/eel, stabilisce che Terna ridetermini gli importi dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (di seguito: corrispettivo *S*) per gli anni 2010 e 2011;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la seconda comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- i commi 65.2, lett. b), e 65.3, lett. c), della deliberazione 111/06 stabiliscono criteri per il calcolo del Corrispettivo che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tipici) rilevano in sede di individuazione:

- di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lett. b);
- nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale – strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lett. c);
- con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, il citato utente ha richiesto che, in relazione alle unità essenziali per l'anno 2012 e secondo quanto descritto nell'Allegato B alla presente deliberazione, sia modificato e integrato il set di parametri tipici standard indicati da Terna.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il comma 65.30 prevede che:
 - per ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
 - l'eventuale acconto sia pari al 75% della differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il 50% di una stima dei costi fissi riconosciuti relativi al medesimo semestre e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti dello stesso periodo;
- alcuni utenti del dispacciamento hanno richiesto di poter ricevere da Terna le motivazioni dell'essenzialità dei propri impianti prima del termine entro il quale comunicare l'eventuale adesione ai regimi contrattuali.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le proposte avanzate da Terna con la prima, la terza e la quarta comunicazione in merito al calcolo dei ricavi figurativi per assenza di offerte (*ex* comma 65.3.1);
- ai fini della determinazione del Corrispettivo degli impianti essenziali per l'anno 2011 nella disponibilità di EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE, adottare gli importi che risultano dalle Relazioni di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - a) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD), *ex* comma 65.4, lett. b);
 - b) gli acconti del Corrispettivo *ex* comma 65.4, lett. e);
 - c) gli acconti del Corrispettivo *ex* comma 65.4, lett. f), dato che le istanze degli utenti interessati, essendo state elaborate prima della deliberazione 507/2012/R/eel, non tengono conto dell'acconto riconosciuto da Terna ai sensi del suddetto provvedimento;
 - d) i ricavi figurativi per assenza di offerte (*ex* commi 65.3.1 e 65.4, lett. g), i quali sono stati calcolati da Terna conformemente alla metodologia descritta nella prima, nella terza e nella quarta comunicazione Terna e approvata con la presente deliberazione;
 - e) i ricavi figurativi derivanti dall'applicazione dei criteri di valorizzazione delle offerte per quantità non indispensabili, *ex* comma 65.3;
 - f) i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;

- g) limitatamente agli impianti di EDIPOWER, la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul MI per quantità non indispensabili (*ex* comma 65.3.2), per la quale Terna ha considerato le offerte dell'intero anno 2011;
- h) i ricavi netti da *Emissions Trading Scheme*, nei casi in cui sia positiva la differenza tra le quote di emissione assegnate e quelle da rendere;
- i) le componenti del costo variabile riconosciuto a copertura del costo dei combustibili, *ex* comma 64.11, lett. a), e degli oneri per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, *ex* comma 64.11, lett. g);
- j) la componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri di dispacciamento (*ex* comma 64.11, lett. b), il cui valore è stato determinato da Terna, tenendo conto del segno di sbilanciamento della singola unità in ciascun periodo rilevante e della configurazione di costo variabile riconosciuto funzionale alla reintegrazione;
- k) la componente a copertura dell'onere dei certificati verdi (*ex* comma 64.11, lett. d), e i proventi per certificati verdi assegnati, avendo Terna adottato un unico prezzo, relativo all'intero anno 2011, per la valorizzazione degli stessi certificati;
- per la determinazione dei Corrispettivi, includere:
 - i proventi derivanti dalle convenzioni sottoscritte ai sensi del provvedimento CIP 6/1992;
 - gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni tra i ricavi conseguiti, qualora i costi riconosciuti siano al lordo degli oneri capitalizzati;
- escludere dal calcolo dei Corrispettivi:
 - le sopravvenienze attive e passive, in quanto attengono a partite economiche che non risultano di competenza dell'anno in esame;
 - gli accantonamenti per rischi e oneri che l'utente ha effettuato esclusivamente in applicazione dei principi generali sulla redazione del bilancio civilistico, poiché posti in essere a fronte di oneri incerti non ancora effettivamente sostenuti;
- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo laddove si siano verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità;
- ripartire l'onere da *Emissions Trading Scheme* tra gli impianti San Filippo del Mela secondo le proporzioni indicate da EDIPOWER nella propria istanza;
- che Terna verifichi gli importi della voce dei costi riconosciuti indicata nell'Allegato B alla presente deliberazione in relazione agli impianti essenziali di ENEL PRODUZIONE; e che, ove gli esiti delle verifiche lo rendessero necessario, Terna proceda al conguaglio dei Corrispettivi;
- che, per ciascun impianto essenziale per l'anno 2011, Terna determini l'importo della voce dei ricavi riconosciuti calcolati ai sensi del vigente comma 65.3.2, applicando quest'ultimo alle offerte accettate nel periodo compreso tra il 3 febbraio 2011 - data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 8/11 - e il 31 dicembre dello stesso anno; e che, nel caso degli impianti di EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE essenziali per l'anno 2011, Terna proceda, ove necessario, a effettuare il conguaglio dei Corrispettivi;
- che, qualora Terna, ai sensi della deliberazione 48/04, come modificata e integrata dalle deliberazioni 564/2012/R/eel e 208/2013/R/eel, riconoscesse a EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE un importo del corrispettivo *S* per l'anno 2011 differente rispetto a quello considerato per la determinazione dei Corrispettivi riportati nella

presente deliberazione, Terna proceda ad effettuare il conguaglio dei Corrispettivi medesimi;

- per i cespiti che risultano soggetti ad ammortamento per una parte dell'anno, imputare, tra i costi fissi riconosciuti, una quota della componente a copertura dell'ammortamento e della remunerazione del capitale, definita in proporzione al numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato;
- precisare il tipo di configurazione del costo variabile riconosciuto da adottare nel calcolo de:
 - il valore della componente a copertura degli oneri di dispacciamento, di cui al comma 64.18;
 - la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei criteri, di cui al comma 65.3.2, per la valorizzazione delle offerte accettate sul MI per quantità non indispensabili;
- per quanto attiene alle unità di produzione degli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2012 nella disponibilità di ENEL PRODUZIONE, approvare - con le limitazioni specificate nell'Allegato B al presente provvedimento - i parametri tipici standard di Terna modificati secondo le istanze espresse nella prima comunicazione del citato utente, al fine di tenere conto delle peculiarità tecniche delle relative unità essenziali e del fatto che, in assenza delle modifiche, ENEL PRODUZIONE subirebbe penalizzazioni economiche di cui non si terrebbe conto nel Corrispettivo.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- ai fini della determinazione del Corrispettivo per gli anni dal 2013 incluso e rispetto ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui le unità di produzione ammesse al regime di reintegrazione non siano singolarmente essenziali, applicare, alle quantità di offerte accettate sul MI strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul MSD secondo i parametri tipici dell'unità considerata, il criterio di valorizzazione delle quantità strettamente necessarie a rendere realizzabili programmi di indispensabilità sui mercati dell'energia (comma 65.2), in luogo del criterio adottato per le offerte accettate sul MI non richieste da Terna (comma 65.3.2); la misura appena descritta è volta ad attenuare il rischio che, a fronte di movimentazioni dell'unità sul MSD da parte di Terna che non tengono conto dei vincoli tecnici dell'unità medesima e in presenza di limiti che la disciplina della reintegrazione impone alla copertura degli oneri di sbilanciamento, si incrementino gli sbilanciamenti attesi e/o si riduca il Corrispettivo per porre in essere programmi sul MI strettamente finalizzati – sulla base dei vincoli tecnici dell'unità di produzione – all'adempimento degli impegni richiesti da Terna sul MSD; e non estendere anche agli anni 2011 e 2012 la misura sopra descritta, per evitare sovrapposizioni con gli effetti di alcuni parametri tipici che sono stati approvati per singole unità ammesse a reintegrazione per i suddetti anni e che presentano analoghe finalità;
- che, nell'ipotesi in cui le quantità relative ad offerte di vendita accettate sul MI siano soggette ai criteri di valorizzazione delle quantità indispensabili sui mercati dell'energia, Terna riconosca per le suddette offerte un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel MI;

- modificare le modalità di calcolo dell'acconto semestrale del Corrispettivo *ex* comma 65.30 per gli anni dal 2013 incluso, in modo da tenere maggiormente conto dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti gli utenti del dispacciamento nel periodo tra l'inizio dell'anno cui si riferisce il Corrispettivo e la data di erogazione del citato acconto; e, in particolare, che, per ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente interessato possa chiedere un acconto pari alla differenza tra:
 - la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del primo semestre dell'anno solare considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi contenuta nella relazione allegata all'istanza di ammissione al regime di reintegrazione;
 - i ricavi riconosciuti relativi al primo semestre dell'anno solare considerato;
- confermare, per l'anno 2014:
 - le categorie tecnologia-combustibile e i relativi valori degli standard – cioè rendimento standard, standard di emissione e standard della componente smaltimento - validi per l'anno 2013;
 - le eccezioni ammesse dall'Autorità riguardo ai criteri di valorizzazione dei combustibili per gli anni 2012 e 2013, ad esclusione di quelle relative alla logistica nazionale di un combustibile che alimenta l'impianto Augusta e la valorizzazione di un combustibile utilizzato nell'impianto Fiumesanto;
- procedere all'esclusione appena descritta, in quanto attiene a eccezioni legate a condizioni contingenti o caratterizzate da rilevante volatilità;
- che, in occasione della notifica dei raggruppamenti minimi di impianti essenziali, Terna comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato anche la parte di sua competenza della relazione di essenzialità *ex* comma 63.9

DELIBERA

1. Terna riconosce a EDIPOWER, nei termini indicati in premessa e per gli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, il Corrispettivo per l'anno 2011, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. Terna riconosce a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e in relazione agli impianti Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis, il Corrispettivo per l'anno 2011, il cui importo è indicato nell'Allegato B;
3. Terna dà seguito alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 31 agosto 2013;
4. gli Allegati A e B sono trasmessi rispettivamente ad EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE e sono contestualmente inviati a Terna per la finalità di cui al punto 3;
5. per ciascun impianto essenziale per l'anno 2011, Terna determina l'importo della voce dei ricavi riconosciuti calcolati ai sensi del vigente comma 65.3.2, applicando il medesimo comma alle offerte accettate sul MI nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 31 dicembre 2011;
6. ai sensi della deliberazione 48/04, Terna determina gli importi del corrispettivo *S* per l'anno 2011 in relazione a ciascun impianto di EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE essenziale per il medesimo anno;

7. Terna verifica gli importi della voce dei costi riconosciuti indicata nell'Allegato B alla presente deliberazione in relazione agli impianti essenziali di ENEL PRODUZIONE;
8. nel caso degli impianti di EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE essenziali per l'anno 2011, qualora gli importi richiamati ai punti da 5 a 7 differissero dai corrispondenti importi considerati per la determinazione dei Corrispettivi indicati negli Allegati A e B, Terna procede ad effettuare il conguaglio dei Corrispettivi medesimi, previa informativa all'Autorità;
9. per quanto riguarda le unità di produzione di ENEL PRODUZIONE ammesse al regime di reintegrazione dei costi per gli anni 2011 e 2012, i parametri tipici standard proposti da Terna sono approvati con le modifiche richieste dal citato utente con la prima comunicazione omonima e con i limiti precisati in Allegato B;
10. l'Allegato A alla deliberazione 111/06 è integrato nei termini di seguito indicati:
 - all'articolo 1, è aggiunta la seguente definizione:
 “**potenza minima erogabile** è la potenza minima stabilmente erogabile dall'unità di produzione nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e aumentata della semibanda di regolazione primaria, come richiesta nelle regole per il dispacciamento) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico (cd. RUP dinamico) tenuto da Terna S.p.A.”;
 - alla fine del comma 63.4, sono aggiunte le seguenti parole:
 “La notifica è corredata da una relazione che contiene le informazioni elencate al comma 63.9, limitatamente agli impianti nella disponibilità dell'utente del dispacciamento destinatario della notifica medesima.”;
 - il comma 63.10 è abrogato;
 - al comma 64.18, dopo la lett. b), è aggiunto il seguente capoverso:
 “Per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13, si applica la configurazione di costo variabile per la reintegrazione; per il calcolo di eventuali acconti del menzionato corrispettivo, si adotta la configurazione di costo variabile rilevante per la formulazione delle offerte.”;
 - al comma 65.2, le parole da “Nei casi delle offerte di vendita di cui alle lettere precedenti” sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti parole:
 “Terna riconosce un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, nel caso di offerte di vendita sul mercato del giorno prima, e tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato infragiornaliero, nel caso di offerte di vendita sul mercato infragiornaliero.”;
 - al comma 65.3.1, la definizione del parametro $Q_{h,i}$ è sostituita dalla seguente definizione:
 “ $Q_{h,i}$ è, nel periodo rilevante h e rispetto all'unità i ,
 a) la potenza massima erogabile se $P_{MGPh} \geq CVR_{h,i}$;
 b) la potenza minima erogabile se, contestualmente, $P_{MGPh} < CVR_{h,i}$,
 $P_{MGPh-1} < CVR_{h-1,i}$ e $P_{MGPh+1} < CVR_{h+1,i}$;

- c) la semisomma della potenza massima erogabile e della potenza minima erogabile se $P_{MGPh} < CVR_{h,i}$, ma non si verifica l'insieme delle condizioni previste alla lett. b);”;
- al comma 65.3.1, la definizione del parametro $CVR_{h,i}$ è sostituita dalla seguente definizione:
 “ $CVR_{h,i}$ è il costo variabile riconosciuto all'unità i con riferimento al periodo rilevante h ; per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13, si applica la configurazione di costo variabile per la reintegrazione;”;
 - alla fine del comma 65.3.2 è aggiunto il seguente capoverso:
 “Per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13, il costo variabile di cui alle precedenti lettere è definito secondo la configurazione rilevante per la reintegrazione.
 Ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione per gli anni dal 2013 incluso e in deroga ai criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), le quantità strettamente necessarie a permettere, in base ai parametri tipici della singola unità individuati da Terna, l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento sono valorizzate secondo i criteri enunciati al comma 65.2.”;
 - alla fine del comma 65.14, sono aggiunte le seguenti parole:
 “In relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo di cui si tiene conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato.”;
 - il testo del comma 65.30 è sostituito dal testo seguente: “
 65.30 Per ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento può chiedere un acconto del corrispettivo di cui al comma 63.13. L'eventuale acconto è pari alla differenza tra:
 a) la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del primo semestre dell'anno solare considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi contenuta nella relazione di cui al comma 63.11;
 b) i ricavi riconosciuti relativi al primo semestre dell'anno solare considerato.
 Ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti di cui alla lettera a), si applica la configurazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte.”;
 - dopo il comma 77.13, sono aggiunti i commi seguenti: “
 77.14 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2014 sono quelle elencate al comma 77.3 e, per ciascuna di dette categorie, sono confermati, per l'anno 2014, i valori degli standard - rendimento standard di cui al comma 64.13, standard di emissione di cui al comma 64.20 e standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 - validi per l'anno 2013.

- 77.15 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2014, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2013 ai sensi del comma 77.11 o approvato per l'anno 2013 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2014, sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta.”;
11. la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A e B, e la nuova versione della deliberazione 111/06, risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni